



COMPETENZE E FINANZIAMENTO DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DELLE FORME DI AUTONOMIA DIFFERENZIATA

di Giorgio MACCIOTTA

(DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE IN A. ZANARDI (A CURA DI), PER LO SVILUPPO: RAPPORTO SUL FEDERALISMO FISCALE, IL MULINO, 2006)

1. *Introduzione*

L'articolo 116 nella formulazione vigente, introdotta dalla legge costituzionale 3/2001, ma anche in quella contenuta nella legge costituzionale 18 novembre 2005, ha confermato la persistenza delle condizioni che determinarono i Costituenti a concedere forma rafforzate di autonomia ad alcune Regioni: quelle mistilingue (Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia) e le grandi isole (Sardegna e Sicilia). La norma prevedeva che lo Statuto speciale di autonomia di queste Regioni fosse approvato con legge costituzionale.

La legge costituzionale 3/2001, anzi, registrando il crescere della coscienza di specifiche peculiarità esistenti tra le Regioni a statuto ordinario, ha previsto (articolo 116, commi 3 e 4) che, con legge ordinaria, "approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata" sia possibile per le Regioni a statuto ordinario ottenere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie attribuite alla competenza legislativa concorrente Stato-Regioni (terzo

comma dell'articolo 117) e addirittura alcune competenze esclusive dello Stato (la giurisdizione e le norme processuali, l'ordinamento civile e penale e la giustizia amministrativa ma limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, le norme generali sull'istruzione, la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali). La medesima legge dovrebbe definire le modalità di finanziamento di tali nuove competenze. La legge costituzionale 18 novembre 2005, in relazione alla nuova ripartizione delle competenze realizzata nell'articolo 117, ha cancellato questa ipotesi di autonomia differenziata per le Regioni a statuto ordinario.

2. L'individuazione delle competenze differenziate per le Regioni speciali

Le modalità di individuazione delle competenze differenziate per le Regioni a statuto speciale non sono state trasparenti. Si è giustamente osservato, infatti, come la discussione circa l'individuazione delle maggiori competenze non sia stata affrontata in modo approfondito dall'Assemblea Costituente, in sede di discussione generale, perché “mancò la sensibilità per il quadro o cornice che comunque alla Costituzione doveva essere riconosciuto”. Restò solo implicito (per la dottrina prevalente e per la successiva giurisprudenza costituzionale) che, nonostante la peculiarità della loro forma, le specifiche norme costituzionali di approvazione degli Statuti avrebbero dovuto essere subordinate alla Carta fondamentale della Repubblica ed in particolare ai principi generali della sua Prima parte. Ne scaturiva, come conseguenza, che la deroga inerente alle Regioni differenziate avrebbe dovuto essere contenuta nei limiti generali desumibili dal carattere unitario dello Stato. In concreto, però, si preferì rinviare la discussione, sulle competenze da attribuire, al momento di approvazione dei singoli Statuti.

Tale procedura risultò, successivamente, difficile da praticare perché gli Statuti delle Regioni Sicilia e Valle d'Aosta erano stati già approvati, prima dell'insediamento della Costituente. Per la Regione Trentino-Alto Adige, nelle more della approvazione della Costituzione, erano stati definiti, da specifici trattati internazionali i principi guida dello Statuto. A seguito di successivi accordi internazionali l'organizzazione della Regione Trentino-Alto Adige è stata modificata accentuando, sempre con legge costituzionale, la speciale forma di autonomia delle due Province di Bolzano e di Trento. Per la Regione Sardegna, numerosi decreti legislativi, a partire da quelli concernenti l'istituzione ed il funzionamento di un Alto Commissario e di una Consulta regiona-

le, avevano consolidato aspettative che si erano tradotte nella predisposizione di una proposta di Statuto (e nel rifiuto di accettare la proposta, formulata in sede di Consulta, di applicare, anche alla Sardegna, lo Statuto elaborato per la Sicilia). Il progetto di Costituzione prese atto, in sostanza, “proponendo la ratifica della Costituente, di situazioni già definite nelle grandi linee in sedi ad essa esterne”. Qualche limitato coordinamento fu realizzato, al momento della approvazione delle relative leggi costituzionali ma neanche tale procedura fu possibile per lo Statuto della Regione Sicilia di cui la legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 2 si limitava a stabilire, all’articolo 1, che esso faceva “parte delle leggi costituzionali della Repubblica ai sensi e per gli effetti dell’articolo 116 della Costituzione”. La disposizione, contenuta nel comma 2 del medesimo articolo, che prevedeva la possibilità di introdurre, con legge ordinaria, modifiche “non oltre due anni dalla entrata in vigore della presente legge” non fu mai applicata. Solo per il Friuli Venezia Giulia, la definizione del cui Statuto fu rinviata, (con la X disposizione transitoria della Costituzione) ad un momento successivo alla soluzione del delicato problema dei confini, in relazione alla definizione dell’assetto di Trieste, fu possibile operare avendo chiaro il quadro generale all’interno del quale collocare le norme statutarie.

3. *Le modalità di finanziamento delle Regioni speciali*

Si spiega, così, sia una certa casualità, e disorganicità, nella individuazione iniziale delle competenze (e anche delle successive integrazioni, prevalentemente per estensione delle norme previste per le Regioni a statuto ordinario), sia, soprattutto, perché, dovendo garantire l’immediata funzionalità delle amministrazioni che si erano insediate, la scelta, in sede di definizione delle fonti di finanziamento, sia stata quella di reperire le risorse necessarie utilizzando, tra le due opzioni previste dalla originaria formulazione dell’articolo 119 (“alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali”), quasi esclusivamente un ventaglio di partecipazioni ad alcuni grandi tributi erariali, senza neanche esplorare la strada di assegnare alle Regioni specifici cespiti (sia pur come tributi propri derivati, secondo la più recente giurisprudenza costituzionale) che potessero costituire l’asse di un corposo autofinanziamento.

Non si trattò, peraltro, solo di far fronte, con urgenza alle esigenze finanziarie delle Regioni speciali. La scelta di far leva, fundamentalmente, sulle partecipazioni e sulle ad-

dizionali fu anche motivata dalla preoccupazione di salvaguardare l'unità del sistema tributario, prospettata da molti autorevoli Costituenti, e dall'incertezza, anche nei "federalisti" più conseguenti, circa la portata economica e giuridica dei tributi propri. L'autonomia fu ricondotta al concetto di mera adeguatezza dei mezzi alle funzioni (con l'importante estensione di queste ultime da "essenziali" a "normali", comprensive, almeno teoricamente, anche delle risorse destinate allo sviluppo della comunità). Ciò avvenne anche perché, nella discussione, grande attenzione fu dedicata al tema dell'eguaglianza dei cittadini e della perequazione delle risorse e, conseguentemente, prevalse il timore che un'eccessiva insistenza sui tributi propri potesse creare problemi, in particolare per i cittadini delle Regioni più disagiate.

Trasferimenti a carico del bilancio dello Stato sono poi stati praticati, sin dall'inizio dell'esperienza regionale, in applicazione di specifiche disposizioni contenute negli Statuti, e, in particolare per la Sardegna e la Sicilia, in applicazione dell'originario terzo comma dell'articolo 119 ("Per provvedere a scopi determinati, particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali"). A tutte le Regioni speciali negli anni '80, all'indomani dell'istituzione del Servizio sanitario nazionale, furono, inoltre, trasferite quote del Fondo sanitario nazionale, appositamente istituito per finanziare integralmente, in tutte le Regioni, gli interventi in questo campo. A partire dagli anni '90, proprio per l'esistenza delle partecipazioni ai grandi tributi erariali, quest'ultimo trasferimento è stato progressivamente ridotto, sino ad essere totalmente eliminato, per le Regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e per le Province Autonome di Bolzano e Trento e integrato da una quota crescente di partecipazione regionale per la Sardegna e per la Sicilia.

La previsione contenuta negli Statuti speciali (ad eccezione di quello siciliano) secondo la quale le norme di finanziamento avrebbero potuto essere riviste con legge ordinaria ("d'intesa" per la Valle d'Aosta e le Province Autonome e "sentita la Regione" per il Friuli e la Sardegna), ha funzionato, nei fatti, più come norma di cautela e di salvaguardia per le Regioni, al fine di adeguare il ventaglio dei tributi di riferimento (e le quote di partecipazione) al modificarsi delle norme tributarie su scala nazionale, che non come strumento per costruire una condivisa politica delle entrate. La Tabella 1 fornisce il quadro delle attuali entrate fiscali partecipate delle Regioni a statuto speciale come si sono andate evolvendo sia per il mutare della legislazione fiscale nazionale, soprattutto con i provvedimenti delegati degli an-

ni '70, sia per il mutare delle competenze, in particolare in materia di scuola e formazione e di Enti Locali.

Si comprende, in un simile quadro, come anche il *mix* di tributi e la definizione delle relative percentuali di compartecipazione fosse definita, in sede di prima applicazione e nei successivi interventi di revisione, con riferimento non ad una puntuale analisi delle funzioni attribuite e dei relativi costi ma a generici parametri di evoluzione del quadro macroeconomico e, soprattutto, a criteri di opportunità politica. Come risulta dalla Tabella 2 (con riferimento a tributi che rappresentano oltre il 90 per cento del totale delle compartecipazioni) da tale evoluzione sono derivati squilibri non giustificabili con la sola differenza delle competenze.

4. *La prassi di finanziamento delle Regioni ordinarie e il nuovo Titolo V*

Al di là della previsione costituzionale dell'articolo 119 che stabiliva, anche per le Regioni a statuto ordinario, una provvista di risorse da realizzarsi, prevalentemente, per via fiscale la concreta evoluzione della normativa ha, successivamente, divaricato profondamente tra le fonti di finanziamento delle Regioni speciali e delle Province autonome da un lato e quelle delle Regioni ordinarie dall'altro. Mentre per le Regioni a statuto speciale, se si escludono la sanità e gli specifici contributi per lo sviluppo, il finanziamento è stato garantito, prevalentemente, dalle compartecipazioni e dalle addizionali, al momento dell'istituzione delle Regioni a statuto ordinario, rapidamente accantonata l'ipotesi che l'Ilor potesse costituire un'autonoma fonte di finanziamento, si intervenne con trasferimenti a carico del bilancio dello Stato. Tale pratica fu consolidata da una legislazione di settore che attribuiva funzioni con leggi specifiche, finanziate da appositi trasferimenti vincolati.

La nuova formulazione dell'articolo 119, che non è messa in discussione dalla legge costituzionale del 18 novembre 2005, ha posto le premesse per l'eliminazione alla radice di tale prassi divaricante prevedendo per *tutte le Regioni e Province autonome* un identico sistema di finanziamento (basato su tributi propri, compartecipazioni, trasferimenti perequativi e trasferimenti speciali a favore di specifici Enti territoriali), che è stato esaminato dettagliatamente, con riferimento alle delle Regioni a statuto ordinario, nei capitoli 4 (tributi propri e compartecipazioni) e 5 (fondo perequativo) ed escludendo, per il "normale esercizio delle loro funzioni", la leva dei trasferimenti da bilancio.

5. *Funzioni e finanziamento delle Regioni speciali nel nuovo Titolo V*

Per ricostruire la collocazione, nel sistema delineato dal nuovo Titolo V, delle Regioni a statuto speciale è utile partire dal tema delle funzioni.

L'articolo 10 della legge costituzionale 3/2001 prevede, infatti, che “sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite” (e una previsione analoga è contenuta nell'articolo 54 della legge costituzionale 18 novembre 2005).

Questa norma, che comporterà l'attivazione delle procedure per una modificazione costituzionale degli statuti delle Regioni speciali e delle Province autonome, dovrebbe consentire l'apertura di quella discussione sistematica in materia di funzioni che è mancata sia in occasione della prima approvazione degli Statuti, sia in occasione delle limitate modifiche introdotte nel corso degli anni (la legge costituzionale 2/2001, che interviene su tutti gli statuti delle Regioni speciali, si limita ad intervenire sulle norme in materia di elezione dei Presidenti e dei Consigli, con una mera estensione del sistema previsto per le Regioni ordinarie).

Sarà necessario valutare le diverse iniziative di revisione costituzionale (il Friuli e la Sicilia hanno già avanzato proposte in tal senso) sia tenendo conto delle ipotesi che anche le Regioni ordinarie si pongano sul terreno dell'autonomia differenziata, in applicazione del vigente articolo 116, comma 3, sia della paradossale possibilità di una maggiore “resistenza” al coordinamento degli statuti delle Regioni ordinarie rispetto a quelli delle Regioni speciali, in relazione alle diverse formulazioni dell'articolo 116 (che prevede per le Regioni speciali una “normale” legge costituzionale, di iniziativa “anche” della Regione ma anche di singoli Parlamentari e del Governo, con il solo vincolo di attendere, per due mesi tra la prima e la seconda deliberazione Parlamentare, il parere della Regione interessata) e dell'articolo 123 (che affida la competenze in materia di iniziativa per l'approvazione e la modifica degli statuti ordinari a ciascun “Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi” e lascia al Governo, in caso di dissenso, la sola possibilità di “promuo-

vere la questione di legittimità costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione").

Questo nuovo quadro normativo, per evitare indesiderabili conseguenze di asimmetria e di potenziale conflitto istituzionale, dovrebbe comportare una grande attenzione alle esigenze di coordinamento e, conseguentemente, un'analisi approfondita delle proposte di modifica degli statuti delle Regioni speciali, e ad una grande cautela nella applicazione del 3° e 4° comma dell'articolo 116. Gli effetti di una simile attività, per realizzare un quadro più coerente delle diverse competenze delle Regioni speciali, si vedrà, dunque, nel tempo.

Immediata può essere invece la ricaduta, derivante dalla possibilità, per le Regioni speciali, di rivendicare immediatamente l'assegnazione di nuove funzioni, in materia di assetto delle correlate risorse finanziarie. È infatti prevedibile che alla rivendicazione delle nuove competenze, nelle more delle modifiche statutarie, si accompagnerà, come è giusto, la richiesta di un adeguato finanziamento.

Per le Regioni a statuto ordinario la procedura di assegnazione delle nuove competenze, descritta nel capitolo 2, comporterà una ricognizione dei costi storici, l'attribuzione di specifiche entrate, la individuazione dei modi e dei tempi per la transizione verso i costi standard. La proposta che si avanza è quella di utilizzare una procedura analoga per le Regioni a statuto speciale. La applicazione di tale procedura, in attesa della elaborazione dei nuovi statuti, può apparire del tutto naturale sia per l'estensione alle Regioni speciali delle maggiori competenze previste dall'articolo 117, commi 3 e 4, sia per il finanziamento di quelle "forme di autonomia più ampie" che le Regioni a statuto speciale, otterrebbero per attrazione della normativa generale per le Regioni ordinarie.

A ben vedere non si tratta solo di questo. Essa dovrebbe essere applicata anche alla ricostruzione dei costi delle competenze in essere e delle relative modalità di finanziamento.

Sembra, infatti, possibile, e giusto, sostenere che ulteriori finanziamenti possono essere richiesti, e assegnati, solo a seguito di una verifica circa la congruità delle risorse disponibili, a norma dei vigenti statuti speciali, a far fronte alle competenze attualmente assegnate.

Sono, naturalmente, molteplici i problemi aperti da una simile ipotesi di lavoro anche perché essa dovrebbe applicarsi ad una situazione di fatto non priva di tensioni. In particolare, in relazione alle entrate, anche a seguito della molteplicità di variazioni della normativa fiscale e delle procedure amministrative di gestione di alcuni comparti della spesa cui non sono, normalmente, seguiti provvedimenti di adegua-

mento delle risorse a norma delle vigenti norme di contabilità (legge 468/1978, art. 27), esistono sperequazioni (oltre quelle evidenziate dalle Tabelle 1 e 2) che hanno determinato molti motivi di contenzioso.

Questa operazione appare, comunque, relativamente semplice per le funzioni condivise tra tutte le Regioni, a norma dell'articolo 117, mentre presenta aspetti di maggiore complessità per le competenze specifiche delle Regioni speciali. Si dovrebbe, in tali casi, procedere a ricostruire i costi standard delle specifiche funzioni, che restano, in generale, di competenza statale, nella Regione con maggiore capacità fiscale e, successivamente, valutare se alle Regioni speciali per far fronte alle funzioni pubbliche loro assegnate dal rispettivo statuto siano necessarie ulteriori risorse, attraverso quote del fondo perequativo.

Sarebbe naturalmente possibile sostenere che la realizzazione dell'equilibrio finanziario delle Regioni speciali potrebbe essere realizzata in modo differente, isolandole dal modello generale e costruendo per ognuna di loro sia la stima dei costi delle funzioni (quelle in essere e quelle nuove assegnate) sia uno specifico assetto di entrate, magari implementando, con ulteriori quote di compartecipazioni, quello già in essere.

Una simile strada potrebbe apparire preferibile, in relazione al fatto che, tra ordinarie e speciali, malgrado l'estensione delle competenze delle Regioni ordinarie realizzata con il nuovo articolo 117, continueranno a persistere marcate differenze. Basta pensare, per tutte le Regioni speciali, alla materia dell'ordinamento degli Enti locali (prevista come competenza propria in tutti gli statuti) e, per alcune di loro, alle competenze in materia di istruzione e di protezione civile ed alle rilevanti conseguenze istituzionali e finanziarie che dall'esercizio di tali funzioni deriva.

Le controindicazioni di una simile scelta paiono, peraltro, prevalenti. Qualora si scegliesse di affrontare il tema delle nuove competenze, dei loro costi e delle relative risorse finanziarie, limitandosi alla valutazione della specifica realtà regionale ci si scontrerebbe, infatti, con una serie di problemi.

Al di là delle differenze, in termini di poteri e di qualità e quantità delle risorse finanziarie, determinate dagli statuti, esistono forti differenze tra le diverse Regioni speciali in termini di storia, livello di sviluppo, efficienza amministrativa, quantità e qualità dei servizi forniti ai propri cittadini. Sono Regioni a statuto speciale alcune tra quelle più ricche del paese (Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige), altre eredi di una tradizione amministrativa particolarmente efficiente (Friuli Venezia Giulia), altre, infine, che si collocano tra le

aree depresse del paese (Sardegna e Sicilia). Simili differenze si traducono in scarti non meno rilevanti tra le risorse disponibili sul territorio e tra le prestazioni fornite ai cittadini dalle amministrazioni regionali ma, più in generale, da tutte le Pubbliche amministrazioni operanti nella Regione.

Ricostruire un nuovo assetto limitandosi a trasferire le funzioni (e determinando le risorse con riferimento alla spesa storica) fotograferebbe la situazione esistente lasciando persistere squilibri tra la quantità e la qualità delle prestazioni fornite ai cittadini ma anche marcate differenze tra costi storici e costi standard, come conseguenza dei diversi livelli di efficienza delle Amministrazioni. Nella sostanza si perpetuerebbero discriminazioni tra i cittadini e non si avrebbero parametri oggettivi per sanzionare l'inefficienza delle amministrazioni, effetti entrambi non desiderabili. Sarebbe, dunque, indispensabile definire un percorso, come previsto nel capitolo 5, per realizzare la perequazione e per addivenire ai costi standard. A tal fine sarebbe, in ogni caso, indispensabile ricostruire un quadro di riferimento nazionale.

Ma al di là delle problematiche relative alle Regioni a statuto speciale, l'omogeneità dei modelli di finanziamento appare di gran lunga preferibile (e forse l'unica praticabile) se si considera l'articolo 116 nella sua interezza. Come infatti si dovrebbero affrontare i problemi del finanziamento delle "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" per le Regioni ordinarie che decidessero di attivare le possibilità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 116? È da escludere l'ipotesi, che pure potrebbe apparire la più naturale, e la più equa, che al finanziamento delle maggiori funzioni provvedano, con risorse proprie, le Regioni che le rivendicano. Se, infatti, si scegliesse una simile strada si creerebbe una insostenibile situazione di disparità determinata non dalle specificità delle esigenze delle singole Regioni ma dalla loro possibilità di soddisfarle in termini di risorse finanziarie. Le Regioni con minore capacità fiscale sarebbero penalizzate nelle opportunità, in una logica di federalismo competitivo che non rappresenta la naturale applicazione del Titolo V. Non pare dunque eludibile l'applicazione, per il finanziamento delle, eventuali "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" dei modelli delineati nei capitoli 2 (per la ricognizione dei costi delle funzioni), 4 e 5 (per le modalità di finanziamento). Si tratta dello stesso modello che è opportuno ed utile applicare per definire un equilibrato modello di finanziamento delle Regioni a statuto speciale, per le loro nuove competenze ma anche per quelle storiche.

Tabella 1¹

| Regione Tributo | Val d'Aosta | Trentino e Province Autonome ² | Friuli V. G. | Sardegna ³ | Sicilia ⁴ |
|----------------------------|-------------|---|--------------|-----------------------|----------------------|
| IRPEF | 90 | 90 | 60 | 70 | |
| IRPEG | 90 | 90 | 45 | 70 | |
| IVA interna | 90 | 90 (20+70) | 80 | 2,2 Var. | |
| IVA Importazioni | 90 | 45 (5+40) +40 (var.) | | 2,2 Var. | |
| Ipotecaria | 90 | 100 | | 90 | |
| Successioni | 90 | 90 | | 50 | |
| Lotto | 90 | 90 | | | E |
| Energia elettrica. | 90 | 100 | 90 | 90 | |
| Concessioni Idroelettriche | 90 | 90 | 90 | 100 | |
| Registro | 90 | 90 | | 90 | |
| Bollo | 90 | 90 | | 90 | |
| Concessioni governative | 90 | 90 | | 90 | |
| Immatricolazioni veicoli | 90 | 90 | | | |
| Tabacchi | 90 | 90 | 90 | 90 | E |
| Petrolio | 90 | 90 | | 90 | E |
| Spiriti | 90 | | | | E |
| Consumo caffè cacao | 90 | | | | |
| Insegnamento | 90 | 90 | | | |
| Altre ER | | 90 | | | |
| Sovrimposta confine | 90 | 90 | | | |

¹ Percentuale del tributo complessivamente assegnata alla Regione e alle Province autonome

² In qualche caso (dove è indicata una somma) si tratta delle percentuali attribuite alla Regione e alle Province di Bolzano e Trento

³ È aperto un contenzioso circa la base imponibile IRPEF. Attualmente non viene riconosciuta alla Regione la trattenuta alla fonte sui dipendenti statali e sui pensionati.

⁴ Spettano alla Sicilia, sulla base di una norma di attuazione in applicazione dello Statuto, tutte le entrate erariali, comunque denominate, il cui presupposto d'imposta nasca nella regione, salvo quelle esplicitamente escluse (E).

Tabella 2⁵

| Regione Tributo | Valle d'Aosta | Trentino | Friuli Venezia Giulia | Sardegna | Sicilia |
|-----------------------------------|------------------|----------|-----------------------------|----------|---------|
| Valori assoluti (milioni di euro) | | | | | |
| IRPEF | 314 | 2.415 | 2.023 | 1.735 | 7160 |
| IRPEG | 75 | 560 | 397 | 430 | 1878 |
| IVA | 266 | 1964 | 1950 | 562 | 7228 |
| Valori pro capite (in euro) | | | | | |
| IRPEF | 2.600 | 2.561 | 1702 | 1.053 | 1410 |
| IRPEG | 623 | 593 | 334 | 261 | 370 |
| IVA | 2.205 | 2083 | 1.641 | 341 | 1424 |

⁵ La Tabella è stata costruita utilizzando, per definire l'ammontare delle entrate attribuibili a ciascuna Regione, le stime formulate dalla Ragioneria Generale dello Stato e dall'Agenzia delle Entrate ed applicando a tali valori le percentuali previste dai rispettivi Statuti (o, se variabili, quelle effettivamente riconosciute). Le somme effettivamente trasferite non sempre corrispondono a quelle formalmente accertate in ciascun esercizio come si desume sia dalle regolazioni contabili negli esercizi successivi sia dai contenziosi aperti.